SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1014-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 settembre 1980

modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1980 (V. *Stampato n.* **2029**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 dicembre 1980

Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione

Art. 1.

Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 41-*bis*. - (*Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati*). — I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti — o potrebbero esserlo in caso di appello — alla com-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

petenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio — o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello — il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 48-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 48-*ter*. - (*Casi di esclusione degli effetti della connessione*). — La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati per i quali la competenza è stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-*bis* non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con più azioni od omissioni.

Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato è parte offesa è stato compiuto da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza è determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralità di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-*bis* ».

Art. 3.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 1.

All'articolo 60 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo a rimessione quando si tratta di reati commessi in danno di giudici o magistrati del pubblico ministero, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

Art. 2.

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano effetto le rimessioni già disposte dalla corte di cassazione. Tuttavia per tali procedimenti la connessione non produce effetti nè sulla competenza nè ai fini della riunione, salvo che i procedimenti connessi non siano già riuniti al procedimento rimesso ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-*bis* ».

Art. 4.

L'articolo 60 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 5.

Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati rimessi dalla corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale.

La disposizione di cui all'articolo 48-*ter* del codice di procedura penale si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano già stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla corte di cassazione in applicazione dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.